CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

# Art. 165 (Codice penale militare di guerra)

## Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati

Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra.

Versione in vigore dal 3 febbraio 2002, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 45

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codici penali militari di pace e di guerra |
| Estremi | Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 |
| Partizione | Codice penale militare di guerra |
| Libro | Terzo — Dei reati militari, in particolare |
| Titolo | Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra |
| Capo | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-165-applicazione-della-legge-penale-militare-di-guerra-in-relazione-ai/versione/45

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it